



COMUNE DI TERTENIA

PROVINCIA DELL'OGGLIASTRA

08047 - TERTENIA - Via Roma 173 - Tel. 0782/908017 ** Fax: 0782/93009
sito www.comunetertenia.gov.it e-mail info@comunetertenia.gov.it

Prot. n° 1437 del 23 FEBBRAIO 2016

Ordinanza n°2

Il Sindaco

Vista la comunicazione del 19 Febbraio 2016 del Servizio Veterinario della A.S.L. n. 4 che segnala la presenza di sieropositività per Peste Suina Africana in animali presenti nell'allevamento della specie suina presente nell'azienda identificata con codice aziendale aziendale n. IT089NU053 ubicata in località MATTIATTU del comune di TERTENIA di cui è proprietario il Sig. FODDIS MIRCO, nato a MURA VERA il 13 giugno 1980, Cod. Fiscale FDDMRC80HI8F808O e residente in via VIA MELIS N. 59 comune di TERTENIA ;
In attesa di ulteriori accertamenti , tesi ad applicare, eventualmente, la deroga del comma 5 della Determinazione n. 2 del 08/06/2015;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231 ;

Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

Visto Il Testo Unico Enti Locali 267/2000; Visto il Reg CE n. 1774/2002;

Visto il Reg. CE n. 811/2003; Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la O.M. 1968;

Visto Regolamento CE 1069/2009; Visto il Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004;

Vista la delibera di Giunta regionale 47/3 25/11/2014 e 50/17 del 16/12/2014 ;

Vista Determinazione n. 2 del 08/06/2015 Ras e successive modifiche ed integrazioni

ORDINA:

- Il sequestro dell'allevamento citato nelle premesse con affidamento in custodia cautelare al medesimo proprietario;
- L'abbattimento dei suini risultati Sieropositivi e presenti nell'azienda identificata col codice aziendale IT089NU053 ed appartenenti al proprietario descritto in premessa o ad altri proprietari che tengono suini nella medesima azienda succitata ed identificata col codice aziendale IT089NU053 .
- L'esecuzione dei test virologici nei capi abbattuti al fine di confermare o meno la presenza del virus ;
- Attivazione di una indagine epidemiologica ;
- Attivazione dei controlli clinici e se del caso sierologici anche nelle eventuali aziende correlate;
- Il sotterramento delle carcasse degli animali risultati positivi e/o del materiale e rifiuti di qualsiasi natura risultati contaminati deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale che i carnivori non possano accedervi.
- La disinfezione e disinfezione dell'azienda.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata ai proprietari degli animali destinatari della presente e trasmessa alla A.S.L. n. 4 di LANUSEI e agli altri enti interessati, entra immediatamente in vigore.

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2582,27.
2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
3. La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U. LL.SS., approvato con R.D. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.
4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N. A_36 del 02set2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.



IL SINDACO
Ing. Luciano Loddo

